CITTA' DI ORBASSANO

(Città Metropolitana di Torino)



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA

VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con deliberazione C.C n. 41 del 08/06/2016

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento: pag. 3

Art. 2 – Definizioni: pag. 3

Art. 3 – Finalità: pag. 4

Art. 4 - Trattamento dei dati personali: pag. 4

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 – Notificazione: pag. 5

Art. 6 – Responsabile del trattamento dei dati: pag. 5

Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo e alla sala server: pag.6

Art. 8 - Nomina degli incaricati : pag. 7

Art. 9 - Accesso ai sistemi e parola chiave: pag. 7

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I – Raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali: pag. 8

Art. 11 – Obblighi degli incaricati: pag. 9

Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta: pag. 9

Sezione II – Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

Art. 13 - Diritti dell'interessato: pag. 10

Sezione III – Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

Art. 14 - Sicurezza dei dati: pag. 11

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati: pag. 11

Art. 16 - Limiti alla utilizzazione di dati personali: pag. 11

Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali: pag. 11

Sezione IV – Comunicazione e diffusione dei dati

Art. 18 - Comunicazione: art. 11

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 – Tutela: art. 12

CAPO V

MODIFICHE

Art. 20 - Modifiche regolamentari: art. 12

CAPI I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

- 1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante gli impianti di videosorveglianza, attivati nel territorio del Comune di Orbassano in luoghi pubblici o aperti al pubblico. La localizzazione degli impianti sarà determinata dal "Documento di liceità" approvato con deliberazione della Giunta Comunale.
- 2 Il presente regolamento trova applicazione anche per gli impianti di videosorveglianza ad uso promiscuo pubblico/privato.
- 3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., dal Provvedimento del Garante della Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010, dalla circolare del Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/456 del febbraio 2005, dalla circolare del Capo della Polizia nr.558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010 e dalla Direttiva del Ministero dell'Interno n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2/3/2012 "Sistemi di videosorveglianza in ambito comunale".

ART. 2 - Definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento si intende:
- a) per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati:
- c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "titolare", l'Ente Comune di Orbassano, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "**responsabile**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per "**incaricat**i", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

- h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione:
- I) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

ART. 3 – Finalità

- 1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di impianti di videosorveglianza, gestiti dal Comune di Orbassano Corpo di Polizia Locale e collegato alla centrale operativa della stessa Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- 2. Le ragioni delle scelte, relative al trattamento dei dati personali mediante sorveglianza, sono documentate nel "Documento di liceità" approvato dalla Giunta Comunale, contenente le soluzioni operative adottate, i motivi di tali scelte e le finalità perseguite. Tale documento è conservato presso il titolare e il responsabile del trattamento.

Art. 4 - Trattamento dei dati personali

- 1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito di attivazione di impianti di videosorveglianza.
- 2. Le finalità istituzionali dei suddetti impianti sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Orbassano, in particolare dal D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, dal D.Lgs.31 marzo 1998, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Locale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali. La disponibilità in tempo reale di immagini presso il Comando della Polizia Locale, o altro servizio individuato dal "Documento di liceità", costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione di pubblica sicurezza sul territorio comunale, in stretto raccordo con le forze dell'ordine.
- 3. Gli impianti di videosorveglianza sono finalizzati:
- a) a garantire la sicurezza pubblica, a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad

assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", così individuata secondo il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008;

- b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- c) al controllo di determinate aree;
- d) al monitoraggio del traffico;
- e) a tutelare coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.
- 4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
- 5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.
- 6. Le immagini non potranno essere utilizzate metodologicamente per l'accertamento di violazioni al vigente Codice della strada se non in relazione a sinistri stradali; potranno essere utilizzate, invece, per valutare l'eventuale invio in loco da parte della centrale radio operativa di personale con qualifica di organo di polizia stradale per le contestazioni ai sensi del Codice della strada

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 - Notificazione

1. Il Comune di Orbassano, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196 e s.m.i.

Art. 6 – Responsabile del trattamento dei dati

1. Il Comandante della Polizia Locale in servizio, od in sua assenza il Vice Comandante, è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, lett. e) del presente regolamento.

- 2. Il responsabile deve rispettare quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, le leggi vigenti e le disposizioni del presente regolamento.
- 3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge e del presente regolamento.
- 4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di atto di nomina.
- 5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare e del responsabile.
- 6. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo e alla sala server

- 1. Per ragioni di sicurezza, la sala server, ove sono collocate le attrezzature per la registrazione delle immagini, è collocata presso il Servizio Ced del Comune ed è tenuta chiusa a chiave. La rete per la registrazione delle immagini è configurata su linea dedicata. L'accesso alla sala server è consentito solamente al personale operante presso il servizio CED. L'accesso al personale addetto alle pulizie ed alla manutenzione è consentito solo sotto il controllo del personale del CED.
- 2. L'accesso alla sala controllo, situata presso il Comando di Polizia Locale, ove sono installati anche i video delle riprese in diretta, è consentito solamente al personale in servizio presso il Corpo di Polizia Locale per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento. I video delle immagini in diretta sono collocati in area riservata visibile solo dagli operatori di turno presenti in servizio (individuati dal Registro di assegnazione dei turni). Il "Documento di liceità", nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento e dalla legge, può individuare altri video delle riprese in diretta. In tal caso la visione delle immagini è consentita solamente al personale preventivamente autorizzato.
 - 3. L'accesso alla sala controllo è consentito anche al personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Comandante del Corpo di Polizia Locale. Durante le operazioni di pulizia e manutenzione devono essere approntate specifiche misure volte a non consentire la visione delle immagini alle persone non autorizzate.
 - 4. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso alla sala controllo.
- 5. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante della Polizia Locale in qualità di Responsabile del trattamento dei dati.

6. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 8 - Nomina degli incaricati

- 1. Il Responsabile del trattamento dei dati nomina gli incaricati nell'ambito degli operatori di Polizia Locale, del personale amministrativo assegnato alla Polizia Locale ovvero, motivatamente, assegnato ad altri servizi.
- 2. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
- 3. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
- 4. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, gli incaricati devono essere istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
 - 5. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui può essere affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala controllo ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.

Art. 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave

- 1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile del trattamento dei dati ed agli incaricati come indicato all'articolo precedente.
- 2. Il Responsabile del trattamento dei dati e gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema.
- 3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di almeno dodici mesi.
- 4. I singoli accessi ai dati registrati, nonché eventuali brandeggi o zummature manuali effettuati in diretta (cioè sul video in tempo reale), saranno annotati in apposito registro cartaceo o informatico su cui saranno indicati l'identità della persona che accede materialmente ai dati e la sua sottoscrizione, gli estremi dell'autorizzazione all'accesso, la data, l'orario di effettuazione dell'accesso e l'orario della conclusione dell'accesso, il motivo dell'accesso ed i dati eventualmente assunti.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

- 1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con le citate finalità:
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità istituzionali per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito al successivo comma 7:
- e) trattati e raccolti con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 4, comma 3, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
- 2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale in luoghi pubblici od aperti al pubblico.
- 3.Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero.
- 4. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.
- 5. Presso la Sala di Controllo della Polizia Locale le immagini relative alle videocamere installate sul territorio, saranno visualizzate su video e registrate su appositi server. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento.

6.	II "Docui	mento di	liceità", i	nel ri	spetto (di q	quanto	stabilito	dal	presente	regolamei	nto e
dal	la legge,	può indi	viduare a	ltri vi	ideo de	lle r	riprese	in diretta	a. In	tal caso	la visione	delle
immagini è consentita solamente al personale preventivamente autorizzato.												

7. Le immagini videoregistrate sono conservate per un periodo di tempo non superiore a 7 giorni successivi alla rilevazione per poi essere automaticamente cancellate o soprascritte, fatta eccezione per le immagini per le quali sia richiesto un periodo di conservazione più lungo dall' Autorità Giudiziaria o dalle Forze di Polizia.

Art. 11 - Obblighi degli incaricati

- 1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
- 2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
- 3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione rilasciata dal Responsabile del trattamento dei dati.
- 4. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

- 1. Il Comune di Orbassano, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, si obbliga ad affiggere adeguata segnaletica permanente in tutti i luoghi in cui sono posizionate le telecamere.
- 2. Il Comune di Orbassano, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 15, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi ovvero mediante altri mezzi di diffusione locale.

Sezione II DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 13 - Diritti dell'interessato

- 1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
- la) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati:
- c) di ottenere, a cura del responsabile, entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni, previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo. :
- c1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
- c2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
- 2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c1), n. c2), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
- 3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
- 4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
- 5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al responsabile mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica.

6. Nel caso di esito negativo all' istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 14 - Sicurezza dei dati

- 1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10.
- 2. Il server per la registrazione delle immagini è collocato presso il Servizio Ced del Comune in apposita sala chiusa a chiave. La rete per la registrazione delle immagini è configurata su linea dedicata.

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono distrutti ovvero conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 16 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. Per i limiti sull'utilizzabilità dei dati personali si fa riferimento all'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. Per i danni cagionati per effetto del trattamento dei dati si fa riferimento all'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Sezione IV COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 18 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Orbassano a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una

norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.

- 2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile.
- 3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 - Tutela

- 1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.
- 2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

CAPO V MODIFICHE

Art. 20 - Modifiche regolamentari

- 1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali.
- 2. Gli eventuali atti normativi o gli atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy dovranno essere immediatamente recepiti.
- 3. Il presente regolamento è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali a Roma, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti
